Cassazione penale sez. I, 25/03/2026, (ud. 25/03/2026- dep. 25/03/2026) - n. 11281

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ba.Pa. nato in Gabon il (Omissis)

avverso il decreto del 25/02/2026 del Giudice di pace di Torino

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Raffaele Piccirillo, che conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 25 febbraio 2026 il Giudice di pace di Torino non ha convalidato il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, emesso dal Questore di C in data 22/02/2026, nei confronti di Ba.Pa., sottoposto ad espulsione quale misura di sicurezza ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 309/1990, dichiaratamente al fine di accertare l'identità del trattenuto e di reperire documenti validi per l'espatrio, nonché un vettore aereo per il trasporto all'estero.

Il Giudice, interrogato il trattenuto, il quale non ha fornito alcun documento di identità e ha dichiarato di avere precedenti penali per i quali ha espiato la relativa pena, nonché di avere un domicilio presso un amico e una compagna albanese, non ha convalidato il decreto questorile affermando che, pur essendo l'espulsione disposta ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 309/1990, il bilanciamento operato dal Magistrato di sorveglianza, in data 01 ottobre 2025, tra le ragioni di tutela generale e quelle di tutela della vita personale del soggetto debba essere rivisto, perché il trattenuto è in Italia dal 2008 ed ha intrapreso in carcere un percorso che lo ha portato ad ottenere un lavoro, tuttora in corso, per cui il suo cambiamento di vita, il grado di integrazione e i suoi rapporti interpersonali devono essere tutelati, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 8 CEDU, e impongono di escludere il pericolo di fuga.

2. Avverso il decreto hanno proposto ricorso il Ministero dell'Interno e la Questura di C, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge, con riferimento agli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286/1998;

Il Giudice di pace ha ritenuto non più necessario il trattenimento per l'assenza del pericolo di fuga, deducendola dall'integrazione sociale e lavorativa dello straniero, ma non ha considerato che l'art. 14, comma 1 -bis, D.Lgs. n. 286/1998 ritiene tale valutazione recessiva rispetto alla condizione della mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, e non assorbente nel giudizio di convalida.

Il Giudice di pace, di fatto, oltre a non confrontarsi con detta norma, ha sostituito il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di C, che in data 26/01/2026 ha invece, ritenuto ancora attuale la pericolosità sociale del soggetto, e ne ha disposto l'espulsione quale misura di sicurezza.

La sua decisione contrasta con l'art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui la mancanza dei documenti configura il pericolo di fuga, che impone il trattenimento quale unica misura applicabile ai fini dell'espulsione.

2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di legge, con riferimento agli artt. 659 e 679 cod. proc. pen., e 86 D.P.R. n. 309/1990.

Il Giudice di pace ha, di fatto, compiuto una rivalutazione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza emesso dal Magistrato di sorveglianza, che solo pochi giorni prima aveva ritenuto il soggetto socialmente pericoloso.

Tale decisione contrasta con i poteri del Giudice di pace, che deve limitarsi a verificare la legittimità del decreto di trattenimento e la sussistenza dei suoi presupposti normativi. In questo caso, poi, la violazione di tale limite è ancora più evidente, avendo il Giudice effettuato un nuovo bilanciamento tra la tutela della vita privata del trattenuto e la tutela della sicurezza pubblica, benché già effettuato dal giudice penale competente.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso deducono il vizio del provvedimento per non avere il Giudice rispettato la vincolatività del titolo giurisdizionale penale, che rimane efficace anche se impugnato, avendo operato una nuova valutazione, così sostituendosi indebitamente al giudice penale.

3. Il Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

4. In data 19/03/2026 il difensore del trattenuto ha depositato una memoria con la quale chiede respingersi il ricorso, dal momento che il Giudice di pace ha valutato la insussistenza dei requisiti di legge per eseguire la misura di sicurezza, così come previsto dall'art. 15 T.U.I., ritenendo sussistenti apprezzabili elementi, ai sensi dell'art. 8 CEDU, indicativi di una causa di non espellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I., e della conseguente non applicabilità del trattenimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. Il Giudice di pace di Torino ha ritenuto sopravvenuta l'insussistenza dèi pericolo di fuga, deducendola esclusivamente dall'asserito livello di integrazione dello straniero sottoposto a trattenimento, ed ha altresì dichiarato superata la valutazione di pericolosità sociale che il Magistrato di sorveglianza ha formulato emettendo, in data 21 gennaio 2026, il provvedimento applicativo della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 309/1990, o quanto meno ha ritenuto di dover rivedere il suo giudizio di bilanciamento tra le esigenze di tutela pubblica e quelle di tutela della vita privata del soggetto.

Le sue valutazioni sono errate e inammissibili.

2.1. In ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, infatti, il Giudice ha del tutto obliterato il disposto dell'art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), secondo cui "si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b)", che legittima il trattenimento in caso di impossibilità ad eseguire immediatamente l'espulsione come stabilito dall'art. 14, comma 1, T.U.I., in caso di "mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità".

La lettura combinata di detta norma e di quella di cui all'art. 14, comma 1-bis, T.U.I., chiarisce che solo quando "lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'art. 9, comma 10, e dell'art. 13, commi 1 e 2, lett. c), del presente testo unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più" delle misure alternative al trattenimento ivi previste.

Tale principio, già espresso dalla giurisprudenza civile della Cassazione, è stato ribadito, in più occasioni, dalla Corte di cassazione penale nel vigente regime conseguente alla legge n. 187/2024 (vedi Sez. 1, n. 32356 del 30/09/2025, n.m.; Sez 1, n, 35636 del 20/10/2025, n.m.; Sez. 1, n. 36949 del 12/11/2025, n.m.; Sez. 1, n. 8257 del 27/02/2026; Sez. 1, n. 40518 del 16/12/2025, Rv. 289057).

Il legislatore ha introdotto le misure alternative al trattenimento amministrativo in ossequio ai principi sanciti dalla direttiva 2008/115/CE, recependo espressamente il disposto dell'art. 15, par. 1, della citata direttiva, secondo cui "salvo che nel caso concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando: a) sussiste un rischio di fuga o b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento".

Ha stabilito, però, una presunzione di pericolo di fuga nel caso del mancato possesso, da parte dello straniero, di un passaporto o documento equipollente in corso di validità, presunzione che appare non irragionevole, dal momento che tale mancanza impedisce l'immediata identificazione dello straniero, non solo quanto ai suoi dati anagrafici ma soprattutto quanto alla sua nazionalità, facilitando così il suo nascondimento e facendo sorgere il pericolo di fuga.

Il presente quadro legislativo impone, pertanto, di ritenere che la mancanza del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio costituisce un elemento che deve essere necessariamente valutato per procedere alla convalida o meno del provvedimento di trattenimento disposto al fine di procedere all'accertamento dell'identità del trattenuto e di reperire documenti validi per l'espatrio, come nel presente caso.

Incorre, perciò, in un error in iudicando il Giudice di pace che, chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti il trattenimento, ometta di valutare l'esistenza della condizione stabilita dall'art. 14, comma 1 -bis, T.U.I., richiamante l'art. 13, comma 4-bis, lett. a), T.U.I., cioè la mancanza del passaporto o di altro documento equipollente, che determina ex lege il pericolo di fuga, con il conseguente obbligo di trattenimento.

2.2. Il provvedimento impugnato, pertanto, è stato emesso in violazione degli artt. 13, comma 4-bis e 14, commi 1 e 1 -bis, T.U.I., avendo il Giudice del tutto omesso di confrontarsi con la presunzione prevista dalla normativa vigente, che sul punto non viene neppure citata, e con la condizione del trattenuto, da lui stesso dichiarata o quanto meno non negata, di soggetto privo di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, ed avendo valutato "non attuale" il pericolo di fuga per ragioni di merito, cioè un'asserita integrazione del soggetto sul territorio, mentre le norme sopra citate determinano la persistenza e attualità di tale pericolo, stante la condizione oggettiva indicata.

Il primo motivo di ricorso risulta, pertanto, fondato.

3. Anche il secondo e il terzo motivo del ricorso sono fondati.

Il Giudice di pace ha, di fatto, disapplicato il provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza, disattendendo la sua valutazione di sussistenza della pericolosità sociale che ha legittimato l'emissione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 309/1990, pur essendo privo della necessaria competenza.

Questa Corte ha più volte affermato che "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice di pace, in sede di convalida del trattenimento dello straniero già raggiunto da decreto di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, pur quando lo stesso non sia stato impugnato dall'interessato, verificando l'osservanza del divieto previsto dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale" (Sez. 1, n. 40516 del 16/12/2025, Rv. 289078; vedi anche Sez. 1, n. 15748 del 22/04/2025, Rv. 287840-02).

Tale dovere si esplica, però, nella verifica della eventuale sussistenza di una manifesta illegittimità di tale decreto, perché emesso al di fuori delle condizioni di legittimità o in evidente violazione di norme interne o sovranazionali, quali l'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 o l'art. 8 CEDU, e non può trasformarsi in una diversa valutazione di merito, del tutto discrezionale, circa la rilevanza o gravità delle condizioni già esaminate dall'autorità che ha emesso il provvedimento di espulsione.

Nel presente caso, invece, il Giudice di pace ha sostituito alla valutazione del Magistrato di sorveglianza, circa la sussistenza della pericolosità sociale dello straniero, ritenuta legittimare l'applicazione della misura di sicurezza, una

propria valutazione di superamento di tale pericolosità per essere prevalenti, su di essa, le condizioni personali del trattenuto, di soggetto disponibile ad un cambiamento di vita, al momento appena iniziato.

Si tratta, con evidenza, di una valutazione di merito, non consentita al Giudice chiamato a decidere soltanto sulla convalida del trattenimento, in quanto non evidenzia alcuna illegittimità del provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, e tanto meno una sua illegittimità manifesta.

Il Giudice di pace, infatti, non nega la sussistenza della condizione di pericolosità ritenuta dal Magistrato di sorveglianza, e già da questi posta in bilanciamento con "le ragioni di tutela della vita privata" del soggetto, ma ritiene che tale bilanciamento debba essere rivisto e modificato, alla luce, peraltro, delle medesime condizioni personali sussistenti già al momento dell'applicazione della misura di sicurezza e pertanto valutate dal Magistrato di sorveglianza, quali, in particolare, l'avvio di un percorso di reinserimento sociale, ma anche lo stato di indigenza e la mancanza di un domicilio.

Tali condizioni personali, poi, vengono valutate in modo manifestamente illogico e contraddittorio, dal momento che il Giudice di pace riferisce del possesso di un domicilio e di una relazione affettiva stabile da parte del trattenuto, ammettendo però che si tratta di condizioni solo dichiarate e non provate; parla di puntualità nel lavoro svolto, ma ammette che si tratta in realtà di un tirocinio dalla durata limitata, in quanto prorogato solo sino al luglio 2026, ed iniziato durante la detenzione in carcere, protrattasi peraltro sino al 22/02/2026 e immediatamente sostituita dal provvedimento di trattenimento; ha escluso la sussistenza di una condizione di indigenza perché tale tirocinio è retribuito, senza tenere conto della sua mera temporaneità e della modestia della retribuzione prevista.

L'affermazione della sussistenza di elementi apprezzabili alla luce dell'art. 8 CEDU, pertanto, è manifestamente infondata, in quanto non è ravvisabile alcuno dei casi di inespellibilità previsti dall'art. 19 T.U.I., e l'ingerenza nella vita privata del trattenuto è stata disposta nei casi e modi consentiti dall'art. 8, par. 2, CEDU, mediante l'applicazione di un provvedimento di espulsione emesso dall'autorità giudiziaria in uno dei casi previsti dalla legge, e per motivi di pubblica sicurezza. Tale affermazione, inoltre, è stata pronunciata in totale assenza di un potere del Giudice di pace di sovvertire la valutazione del giudice competente, in merito alla sussistenza di tale condizione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve perciò essere accolto, ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio.

Il provvedimento di non convalida del trattenimento, infatti, è provvedimento immediatamente esecutivo, a cui consegue l'immediata liberazione del trattenuto.

Il rinvio al Giudice di pace per la prosecuzione del giudizio non avrebbe alcuna utilità, in ragione dello stato di non trattenimento dello straniero, trattenimento che è condizione sine qua non per l'utile prosecuzione del giudizio di convalida.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2026.